



Roma, 10 FEB. 1994 19

CIRCOLARE N.16

Ministero del Tesoro
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI
DEL PERSONALE E DEGLI STUDI

Divisione II
Prot. N. 914170 Allegati

AGLI ISPETTORATI GENERALI
LORO SEDI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
ED UFFICI CENTRALI DI
RAGIONERIA
ALLE RAGIONERIE REGIONALI
DELLO STATO
ALLE RAGIONERIE PROVINCIALI
DELLO STATO
LORO SEDI

OGGETTO : Bando di concorso
per l'assegnazione di
sovvenzioni per spese
sostenute nell'anno
accademico o scolasti-
co 1993/94.

Si trasmette copia del D.M. 31 dicembre 1993, con il quale è stato bandito un concorso per l'assegnazione di n. 82 sovvenzioni per spese sostenute nell'anno accademico o scolastico 1993/94 a favore degli impiegati della Ragioneria Generale dello Stato, in attività di servizio o in quiescenza, del coniuge superstite, o, in mancanza, dell'orfano.

Si prega di voler dare la massima diffusione al bando di concorso, con specifico riguardo a quanto previsto dall'art. 4, terzo e quinto comma, sottolineando la necessità che codesti Uffici, in sede di ricezione delle domande, provvedano a registrarle al protocollo previo accurato controllo dell'esattezza e la completezza della documentazione allegata.

Si ringrazia e si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di assicurazione.

L'Ispettore Generale Capo

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.
Al N. di Prot. n. 914170, la Direzione, a cui si risponde.



Ministero del Tesoro

N.222869

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.G.A.G. - DIV.II

VISTA la legge 18 marzo 1968, n.249;

CONSIDERATA l'opportunità, nel quadro degli interventi assistenziali, di concedere - mediante apposito concorso - n.82 sovvenzioni al fine di contribuire alle spese sostenute per il mantenimento dei figli agli studi durante l'anno accademico o scolastico 1993/94, a favore degli impiegati in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato, o in quiescenza, del coniuge superstite, o, in mancanza, dell'orfano del personale medesimo;

VISTA la deliberazione del 30 dicembre 1982 adottata dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.8 lett.C) della citata legge 18 marzo 1968, n.249;

VISTA la legge 23/12/1992, n.501;

DECRETA :

ART.1

(SOVVENZIONI MESSE A CONCORSO)

E' indetto un concorso per titoli per l'assegnazione di n.82 sovvenzioni per spese scolastiche per l'anno accademico o scolastico 1993/94

così ripartite:

A) n.10 sovvenzioni da L.300.000 ciascuna per il personale i cui figli nell'anno accademico 1993/94 si siano iscritti ad un anno di un corso di laurea successivo al primo o specializzazione post laurea presso Università o Istituti di istruzione superiore, statali o legalmente riconosciuti;

B) n.44 sovvenzioni da L.200.000 ciascuna per il personale i cui figli nell'anno scolastico 1992/93 abbiano frequentato le scuole secondarie superiori statali, pareggiate o legalmente riconosciute (ginnasio, istituti professionali, liceo classico, scientifico, istituti tecnici e magistrali, ecc.) così suddivise:

1) n.10 per i dipendenti i cui figli abbiano conseguito il diploma e risultino iscritti al primo anno di un corso universitario;

2) n.34 per i dipendenti i cui figli si siano iscritti alle classi delle scuole secondarie superiori successive alla prima o ad un anno integrativo successivo al diploma di istruzione di II grado;

C) n.28 sovvenzioni da L.150.000 ciascuna per il personale i cui figli nell'anno scolastico 1992/93 abbiano conseguito il diploma di licenza media e risultino iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori.

Qualora, per mancanza di concorrenti, non fosse possibile assegnare tutte le sovvenzioni di un determinato tipo, si procederà alla ripartizione della somma non attribuibile tra le altre categorie in proporzione al numero degli idonei presenti in ciascuna di esse, in modo da ottenere un numero addizionale di sovvenzioni conferibile agli idonei

medesimi secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Gli importi scaturiti dall'attuazione dell'anzidetto sistema saranno arrotondati per difetto o per eccesso in modo da ripartire l'intera somma residua.

ART. 2

(REQUISITI PER L'AMMISSIONE)

Possono partecipare al presente concorso gli impiegati in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato, o in quiescenza, nonchè il coniuge superstite del personale medesimo, o, in mancanza, l'orfano di entrambi i genitori.

ART. 3

Le sovvenzioni non potranno essere conferite se non risulti che il dipendente o il coniuge superstite abbia a carico il figlio per il quale concorre, oppure che il medesimo risulti convivente e sfornito di reddito proprio ovvero, pur non convivente, oltre ad essere sprovvisto di reddito proprio, risulti, da idonea documentazione, che frequenti un istituto scolastico o Università in città diversa da quella di residenza della famiglia.

Per l'orfano di entrambi i genitori, saranno considerati a carico, ai fini del precedente comma, oltre i fratelli minorenni, anche i maggiorenni, purchè conviventi e sprovvisti di reddito proprio.

Per ogni nucleo familiare non potrà essere assegnata più di una sovvenzione messa a concorso col presente bando.

Pertanto nel caso siano presentate da un dipendente più domande per la stessa o per diverse categorie di sovvenzioni per due o più figli che

risultino poi vincitori nella stessa categoria sarà assegnata la sovvenzione relativa al figlio che ha conseguito il punteggio maggiore, mentre se risultano vincitori in più categorie verrà assegnata la sovvenzione più favorevole.

Per l'assegnazione delle sovvenzioni di cui alla lettera A) dell'art.1, il figlio del dipendente deve aver superato con una media non inferiore ai 24/30 gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti dalla facoltà per gli anni di corso già frequentati o aver conseguito il diploma di laurea da non oltre due anni e con una votazione non inferiore ad 88/110.

La media sarà calcolata in base ai voti riportati in tutte le materie.

Non possono partecipare i dipendenti i cui figli siano studenti fuori corso.

Per l'assegnazione delle sovvenzioni di cui al n.1) della lettera B) dell'art.1 il figlio del dipendente deve aver sostenuto, nell'anno scolastico 1992/93, gli esami di maturità riportando almeno la votazione di 45/60 o punteggio equivalente.

Per l'assegnazione delle sovvenzioni di cui al n.2) lettera B) dell'art.1, il figlio del dipendente deve aver riportato, al termine dell'anno scolastico 1992/93 negli scrutini estivi, una votazione media non inferiore ai 7/10. Ai fini del computo della media anzidetta non vengono calcolati i voti riportati in educazione fisica e condotta.

Per coloro che frequentino l'anno integrativo successivo al diploma, si terrà conto del voto riportato agli esami di maturità che non dovrà essere inferiore a 45/60.

Per l'assegnazione delle sovvenzioni di cui alla lettera C) dell'art.1 il figlio del dipendente deve aver conseguito la licenza media riportando l'attribuzione del giudizio minimo di "distinto";

Per gli Istituti magistrali, per effetto dell'art.4 della legge 7 febbraio 1958, n.88, il voto di educazione fisica è computabile ai fini del calcolo della media stessa.

ART. 4

(MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere sottoscritta dal dipendente (in attività di servizio o in quiescenza).

Per gli orfani di entrambi i genitori, la domanda va sottoscritta dal candidato stesso, se maggiorenne, ovvero da chi esercita la patria potestà se minorenni.

La domanda, indirizzata al Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale degli Affari generali, del Personale e degli Studi, div.II - dovrà essere presentata, unitamente alla documentazione richiesta all'Ufficio dal quale il richiedente dipende entro e non oltre il 30 aprile 1994 sotto pena di decadenza.

Il personale in quiescenza e gli orfani dei dipendenti potranno far pervenire direttamente o tramite le Ragionerie centrali, regionali e provinciali le domande stesse al citato indirizzo.

I dipendenti Uffici che riceveranno le domande, provvederanno a comprovarne il giorno d'arrivo registrandole al protocollo e le trasmetteranno non oltre il 10 maggio 1994.

Nella domanda dovrà essere precisata la categoria della sovvenzione corrispondente al tipo di scuola frequentata nell'anno 1992/93, per il quale essa è presentata e debbono essere indicate le generalità complete del richiedente e dello studente.

ART. 5

(DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLE DOMANDE)

Alla domanda di partecipazione al presente concorso dovranno essere allegati:

a) certificato di stato di famiglia con data posteriore a quella di emanazione del presente bando di concorso;

b) dichiarazione del richiedente dalla quale risulti:

1) il proprio codice fiscale

2) il proprio livello di stipendio;

3) se il coniuge sia o meno a suo carico (intendendosi per coniuge a carico quello sprovvisto di qualsiasi tipo di reddito - da lavoro dipendente, da pensione o da rendite) ovvero percepisca un reddito, di qualsiasi natura e importo, inferiore ai limiti previsti dalla normativa fiscale;

4) l'ammontare del reddito percepito, di qualsiasi natura e importo, nel caso che il coniuge ne sia provvisto;

5) i nomi dei figli da considerarsi a carico ai sensi del precedente art.3, oltre quello/i per il quale o per i quali si richiede la sovvenzione;

6) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattasi rispettivamente di figli legittimati, adottivi,

affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati.

Tutti i suddetti documenti, nonchè quelli specificati nei successivi articoli 6 e 7, dovranno essere presentati in originale o in fotocopia autenticata.

ART. 6

Le domande di ammissione al concorso per il conferimento delle sovvenzioni di cui alla lettera A) dell'art.1 devono essere corredate, in aggiunta ai documenti di cui al precedente articolo, dal certificato rilasciato dall'Università dal quale risulti:

a) Per gli studenti che siano iscritti ad un anno di un corso di laurea successivo al primo:

- l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1993/94;
- gli esami superati durante gli anni frequentati con il voto conseguito in ciascuno di essi;
- la dichiarazione, rilasciata dall'Università, che "lo studente ha sostenuto, negli anni di corso già frequentati, tutti gli esami previsti dal piano di studi della facoltà o dal piano di studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà."

b) Per gli studenti iscritti a corsi post-universitari di specializzazione o perfezionamento:

- la votazione riportata nell'esame di laurea nonchè la data dell'esame stesso, fermo restando il limite temporale di cui al precedente art.3, V capoverso;
- l'iscrizione ad un corso post-universitario con l'indicazione della sua natura e durata;

- il certificato che attesti il superamento degli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascuno di essi.

In caso di assenza, di incompleta dichiarazione, o che dalla documentazione presentata non sia chiaramente desumibile che lo studente è in regola con gli esami, il concorrente sarà escluso dal concorso.

ART. 7

Le domande di ammissione al concorso per il conferimento delle sovvenzioni di cui alle lettere B) e C) dell'art.1 devono essere corredate, oltre che dai documenti indicati nell'art.5, anche dai seguenti:

a) certificato della competente autorità scolastica dal quale risultino rispettivamente i voti o il giudizio complessivo riportati dallo studente negli scrutini estivi o nella sessione d'esami dell'anno scolastico 1992/93;

b) un certificato di frequenza rilasciato dalla scuola (o dall'Università per i diplomati) presso la quale lo studente è iscritto per l'anno scolastico (o accademico) 1993/94.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola, dovranno essere legalizzate dal Provveditore agli Studi.

ART. 8

Il punteggio per il conferimento delle sovvenzioni sarà attribuito nella maniera seguente:

1 - Profitto scolastico

Per il profitto scolastico viene assegnato un punteggio in decimi corrispondente alla media dei voti riportati negli anni accademici già frequentati o nell'anno scolastico 1992/93.

Per i licenziati dalla scuola media, al giudizio di "DISTINTO" viene attribuita la votazione di 8/10 e al giudizio di "OTTIMO" la votazione di 9/10.

2 - Posizione gerarchica del dipendente

Ai dipendenti inquadrati nelle qualifiche funzionali corrispondenti ai sottoindicati livelli di stipendio e ai dirigenti viene attribuito il seguente punteggio aggiuntivo:

- dal primo al sesto livello	punti 0,50
- dal settimo al nono livello	" 0,40
- dirigenti	" 0,20

Per i dipendenti cessati dal servizio e per gli orfani il predetto punteggio viene attribuito accertando a quale delle suindicate posizioni di stipendio corrisponde la pensione in godimento

3 - Carico di famiglia ed altri titoli preferenziali

Al coniuge a carico vengono attribuiti punti 0,50 e per ogni figlio a carico o comunque convivente e sfornito di reddito proprio punti 0,25.

Per gli orfani di un solo genitore, oltre al punteggio di 0,25, per ogni figlio a carico, viene attribuito, un ulteriore punteggio di 0,75.

Per gli orfani di entrambi i genitori il punteggio relativo al carico di famiglia viene determinato, ferma restando l'attribuzione di punti 0,25 per ogni figlio, aggiungendo punti 1.

Le sovvenzioni saranno assegnate mediante distinte graduatorie ottenute sommando i punteggi di cui ai precedenti numeri 1 2 e 3.

A parità di punteggio nell'ambito di ciascuna graduatoria saranno preferiti, nell'ordine:

- 1) gli orfani del dipendente o del coniuge superstite;
- 2) il dipendente (in attività di servizio o in quiescenza) con maggior carico di famiglia;
- 3) il dipendente (in attività di servizio o in quiescenza) con il livello retributivo minore;
- 4) il dipendente (in attività di servizio o in quiescenza) più anziano di età.

ART. 9

La spesa di L.16.000.000 (sedici milioni) farà carico al capitolo 5921 dello stato di previsione

della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno
finanziario 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi
di controllo per la registrazione.

Roma 31 dicembre 1993

L'Ispettore Generale Capo

